

# COMUNE di MASSA DI SOMMA (Provincia di Napoli)

**REGISTRO GENERALE** 

N. 435 Anno 2015

DETERMINAZIONE

 $N._143_/II^{\circ} del_24/09/2015_$ 

OGGETTO: CONTENZIOSO SIG.RI LEONE MARIO E LEONE GIOVANNI C/O COMUNE - SENTENZA TAR CAMPANIA (SEZIONE PRIMA) N. 3793/15 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOCCOMBENZA SPESE DI GIUDIZIO

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi

Massa di Somma	a lì				Firma dell'ufficio	rie	revente		
∏ FATTURA - ∏ ALTRO:	_	-	DOC. IDENTITA'	•	DICH. TRACC. FLUSSI		CIG	-	
			<u>allegati</u>	Ņ.					

OGGETTO: CONTENZIOSO SIG.RI LEONE MARIO E LEONE GIOVANNI C/O COMUNE - SENTENZA TAR CAMPANIA (SEZIONE PRIMA) N. 3793/15 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOCCOMBENZA SPESE DI GIUDIZIO

## IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

# IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento al medesimo della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione della "Strada di collegamento tra Via Orefice e Via del Verde" e contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 17/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 commi 3 e 4 del DPR 327/01 e smi:
- con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 208 del 29/05/2008 veniva approvata la variante al Piano Regolatore Generale, finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica, pubblicato in data 14/07/2008;
- il responsabile del Settore Tecnico pro-tempore, arch. Salvatore Celentano, con propria nota prot. n. 1671 del 17/02/2009 comunicava alla ditta catastale Leone Mario e Leone Giovanni e agli aventi diritto, l'avvio del procedimento di espropriazione a seguito dell'efficacia della richiamata deliberazione.
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico pro-tempore n. 72 del 01/09/2009 è stata determinata in via d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione per € 6.557,23 e con mandato n. 276 del 31/03/2010 è stata depositata la somma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Napoli Gestione depositi;
- in data 15/09/2010 è stato emesso il decreto di esproprio n. 6 a favore del Comune pubblicato all'albo pretorio dal 16/09/2010 senza la condivisione dell'indennità provvisoria da parte degli espropriati;
- già in data 18/10/2010 i Sig. Leone Giovanni e Leone Mario avevano notificato ricorso alla Corte d'Appello di Napoli R.G. 4672/10 per ottenere una indennità risarcitoria determinata all'esito nel corso del giudizio, poi conclusosi con sentenza n. 306/2014, d'inammissibilità;
- successivamente in data 21/11/2014 con prot. 8157 i medesimi avevano fatto pervenire per il tramite del loro legale, invito e diffida all'attivazione della procedura ex art. 21 del Testo Unico Espropri n. 327/01, chiedendo la nomina della terna peritale al fine di determinare la definitiva indennità di esproprio;
- in data 07/04/2015 con prot. 2374 i Sig. Leone Giovanni e Leone Mario hanno notificato altro ricorso avanti al TAR Campania di Napoli, per la mancata attivazione della terna peritale da parte del Comune con la richiesta di nomina di un commissario ad acta;

# PRESO ATTO CHE:

in data 27/07/2015 con prot. 4999 i ricorrenti hanno notificato, per il tramite del proprio legale avv. G. Vicedomini, la sentenza n. 3793 del 16/07/2015 del TAR Campania di Napoli (Sezione prima), ad esito del ricorso NRG 2065/15, con la quale, accogliendo la domanda e la censura promossa dai medesimi, ha condannato "... il Comune di Massa di Somma al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge...";

- con nota pec del 18/09/2015 indirizzata all'avv. G. Vicedomini questo Settore ha richiesto la notula spese dettagliata e la conferma se il titolo da liquidare fosse una fattura o altro, così da determinare gli importi IVA e Cassa di Previdenza Avvocati;
- con nota pec del 18/09/2015 l'avv. G. Vicedomini ha comunicato che le spese di soccombenza dovranno essere corrisposte direttamente ai Sig.ri Leone a mezzo assegno bancario o bonifico;
- con nota pec del 22/09/2015 indirizzata all'avv. G. Vicedomini questo Settore ha comunicato che provvederà a liquidare ai Sigg. Leone il solo importo di € 1.500,00 senza IVA e CPA in assenza di fatturazione del legale;

#### **RITENUTO:**

- pertanto, di poter impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di € 1.500,00 a favore dei ricorrenti Sig.ri Leone Mario e Leone Giovanni, il cui importo trova copertura sul capitolo 112 del bilancio di esercizio corrente:

### VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con decreto presidente repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

#### DETERMINA

- 1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. di ottemperare alla sentenza n. 3793 del 16/07/2015 del TAR Campania di Napoli (Sezione prima), ad esito del ricorso NRG 2065/15, con la quale, accogliendo la domanda e la censura promossa dai sigg. Leone, ha condannato il Comune di Massa di Somma al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di giudizio;
- 3. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di € 1.500,00 a favore dei ricorrenti sig. LEONE GIOVANNI, nato a Napoli il 11/06/1970 (C.F. LNE GNN 70H11 F839S) e sig. LEONE MARIO, nato a Napoli il 20/06/1973 (C.F. LNE MRA 73H20 F839E) entrambi residenti in Massa di Somma (NA) alla Via Orefice n. 31, imputando la somma al capitolo 112 del bilancio di esercizio corrente e provvedendo al pagamento ai medesimi dell'importo equamente suddiviso in € 750,00;
- 4. di trasmettere la presente determinazione:
  - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  - al Responsabile del l° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

arch Giuseppe Rossi



# PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li $U(1/4/4)/(\omega/1)$	Massa di Somma, lì	18/09/6/5
--	--------------------	-----------

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 201<u></u>

	stanziamento di bilancio impegni precedenti disponibilità presente impegno disponibilità residua		
CAPITOLO	112 /10 impegno 418	sub	importo €importo €
CAPITOLO	impegno	sub	importo €
CAPITOLO	impegno		importo €
- <b>.</b>	Si attesta l'ottemperanza all'obbli	<u></u>	Rag. Emilia Silvano  Rag. Emilia Silvano  18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.
n		¥ -	L'Addetto all'Albo Pretorio
•	determinazione viene pubblicata i 15 (quindici) giorni consecutivi.	n data odierna	all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove
n			L'Addetto all'Albo Pretorio